

CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro Titolo V - Delle società

Art. 2380-bis Amministrazione della società.

1. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo [2086](#), secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
3. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
4. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
5. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.